

gioranza 7 consiglieri sono passati al PSDI dando luogo a giunte ibride composte da elementi socialdemocratici (ex democristiani) e comunisti.

La situazione si è aggravata con l'avvenuto espatrio di alcuni consiglieri socialdemocratici.

Ne è derivato che, da accertamenti disposti con D.A. n. 4866 del 2 aprile 1966, è risultato il Consiglio inadempiente ed inerte ex artt. 47 e 60 dell'Ordinamento succennato, gli organi di amministrazione sono stati reiteratamente interessati, in ordine ai seguenti adempimenti obbligatori:

1) ricostituzione degli Organi di amministrazione dimissionari sin dal 24 marzo 1966;

2) deliberazione del bilancio dell'esercizio 1966, in notevole ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 109 delle O.E.E.LL.;

3) deliberazione del regolamento del servizio veterinario;

4) sostituzione di un componente del Comitato amministrativo dell'E.C.A.;

5) deliberazione dei ruoli dei tributi e delle entrate comunali per l'anno 1966;

6) deliberazione dei conti consuntivi non risultanti definiti.

La nomina di un commissario ex art. 91 dell'O.E.E.LL., disposta con D.A. n. 12283 dell'8 giugno 1966, si è resa necessaria e causata, si rileva, dal verificarsi della seconda ipotesi per l'intervento sostitutivo prevista dalla disposizione: « o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge ».

Il Consiglio di Giustizia amministrativa, adito dallo scrivente per il parere, ha dato avviso contrario nella considerazione che non risulta essere stata fatta formale contestazione al Consiglio comunale delle inadempienze rilevate, ex art. 54 dell'O.E.E.LL.

Le considerazioni espresse circa la cronica disfunzione del Consiglio e la conseguente sua rilevata inerzia rendono non rilevante nella sostanza la mancanza della formale contestazione delle inadempienze, imposta invero, per la mancata deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1966, al Sindaco dallo scrivente con diffida circolare n. 20 del 29 gennaio 1966.

Si avanza, pertanto, formale proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Bolognetta, unico rimedio risolutivo che può porre il Comune — con il rinnovo di tale Consesso — nella possibilità di autogovernarsi proficuamente nel rispetto degli obblighi di legge.

L'Assessore per gli enti locali: *Carollo*

DECRETO PRESIDENZIALE 26 luglio 1966,
(944)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una
zona del territorio del Comune di Catania.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 31 gennaio 1964, ha proposto la imposizione del vincolo, ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei confronti della fascia costiera, delimitata nell'allegata planimetria, estendentesi a valle e a monte del lungomare Piazza Europa - Piazza Mancini Battaglia di Catania;

Considerato che il verbale n. 34 del 31 gennaio 1964 della seduta della Commissione predetta, unitamente alla relativa planimetria, è stato pubblicato ai sensi dell'art. 2 della citata legge 29 giugno 1939 n. 1497, per il periodo prescritto, all'albo del Comune di Catania e depositato presso le sedi delle Associazioni provinciali interessate;

Ritenuto che la zona predetta, descritta nell'allegata planimetria, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce per la parte sita a valle del lungomare, un particolare ambiente caratteristico e tradizionale che si risolve in una sequenza di costruzioni pittoresche, inserite fra il degradante succedersi della scogliera e di cale marinarie, consentendo altresì l'incantevole veduta del porto di Ognina e della costiera di Cannizzaro e perchè, per la parte sita a monte di detto lungomare, è caratterizzata dalla maestosa visuale dell'Etna e delle sue lussureggianti pendici;

Esaminate le opposizioni dei signori Longo Maria in Fisichella, De Franco Luciano, Mascali Silvestro, Cetrone Mario e Longo Alfredo;

Considerato che i motivi dedotti nelle predette opposizioni riguardano, in particolare, la mancata iscrizione all'ordine del giorno della seduta della Commissione della proposta di vincolo della zona a monte, la carenza di motivazione del vincolo, la mancanza di presupposti di opportunità, di convenienza e di pubblica utilità per il vincolo della zona a monte, l'inidoneità del vincolo stesso a produrre i suoi effetti ed il mancato accertamento dei limiti prescritti dal piano regolatore comunale;

Considerato che, per quanto riguarda la pretesa mancanza nell'ordine del giorno della proposta di vincolo della zona a monte, non si riscontra nel citato verbale n. 34 il vizio segnalato in dette opposizioni, risultando iscritto genericamente all'ordine del giorno l'argomento relativo al vincolo panoramico della fascia costiera Piazza Europa - Piazza Mancini Battaglia;

Considerato, altresì, che la motivazione del vincolo risulta chiaramente dal verbale medesimo e mette in evidenza la perfetta concordanza tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, e sottolinea la particolare importanza che assume dal lungomare predetto la visuale dell'Etna e delle sue pendici;

Considerato, inoltre, che i presupposti sulla opportunità, sulla convenienza e sulla pubblica utilità sono stati accertati e discussi in relazione con le esigenze dei privati e che la Commissione ha giustamente riconosciuto il preminente interesse pubblico acchè il magnifico panorama che si gode da quel tratto di lungomare non venga turbato da indiscriminate costruzioni;

Ritenuto, in proposito che l'esistenza di altri punti di vista dai quali si può godere la veduta

dell'Etna, non può essere assunta come motivo per non tutelare il panorama dal lungomare;

Considerato che, in tale località la veduta dell'Etna assume particolare importanza, perchè inquadrata con gli altri elementi della zona, forma dei quadri naturali degni di essere tutelati;

Considerato, inoltre, in ordine alla lamentata inidoneità del vincolo a produrre i suoi effetti, che il vincolo produce, come effetto immediato, la disciplina delle costruzioni nelle entità volumetriche ed altimetriche nonchè nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, in modo da armonizzare le costruzioni stesse con l'ambiente in cui esse debbono sorgere;

Considerato, altresì, per quanto riguarda i riferimenti relativi al piano regolatore comunale, che l'imposizione del vincolo panoramico persegue finalità del tutto autonome e distinte da quelle perseguite dal piano regolatore comunale;

Considerato, infine, che il vincolo non consiste nel divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, i progetti relativi a nuove opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Ritenuto necessario, pertanto, sottoporre al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutta la suddetta fascia costiera, delimitata nella allegata planimetria, presentando essa quelle caratteristiche di cui all'art. 1, commi 3 e 4 della stessa legge, e dell'art. 9, commi 4 e 5 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

Vista la nota n. 518658 div. I, sez. I del 20 settembre 1965 con la quale il Ministero della marina mercantile - Direzione generale del Demanio marittimo e dei Porti, ha manifestato il suo assenso, a termini dell'art. 13 della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

DECRETA

Art. 1

La fascia costiera, delimitata nell'allegata planimetria, compresa tra Piazza Europa e Piazza Mancini Battaglia di Catania - delimitata ad est dal mare Ionio e da una linea che parte dalla scogliera lavica all'altezza del confine fra la proprietà delle FF.SS., segue detto confine attraversando Piazza Europa fino all'imbocco di Corso Italia, segue il perimetro di Piazza Europa con una spezzata che unisce i punti costituiti dallo incrocio della spezzata stessa con i prolungamenti dei lati nord di via Zoccolanti, via S. Giovanni e via Guerrera, segue ancora la linea che congiunge detta spezzata con il vecchio tracciato ferroviario, segue tale tracciato incrociando via del Rotolo fino ad incontrare via Messina e fino a raggiungere il torrente l'Ognina - ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed è, pertanto, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente all'elenco approvato dalla Commis-

sione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali nella seduta del 31 gennaio 1964.

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia orientale, al Comune di Catania, perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio; altra copia con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dello stesso Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai Monumenti di Catania comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 26 luglio 1966.

CONIGLIO

ALLEGATO

Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali Catania

Verbale n. 34 - seduta del 31 gennaio 1964.

L'anno 1964 il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 17,30 presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti di Catania si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania.

Sono presenti:

Prof. avv. Orazio Condorelli - Presidente;

Dott. arch. Renato Chiurazzi - V. Presidente, Soprintendente ai Monumenti di Catania.

Avv. Salvatore Papale, Sindaco di Catania.

Prof. Roberto Rimini - in rappres. Associazione Provinciale Professionisti e Artisti.

Duca Giovanni Paternò di Roccaromana - in rappres. Associazione Provinciale Agricoltori.

Ing. Alfio Faro - in rappres. Associazione Provinciale Industriali.

Notaio avv. Gaetano Musumeci - Commissario straordinario E.P.T.

Assiste il Segretario: avvocato Giovanni Sciarone.

Il Presidente pone in discussione l'argomento inserito all'ordine del giorno e cioè la proposta di vincolo panoramico della litoranea Piazza Europa - Piazza Mancini Battaglia.

(Omissis)

La Commissione, pertanto, decide all'unanimità di sottoporre a vincolo panoramico, ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, la fascia costiera che corre tra Piazza Europa e Piazza Mancini Battaglia di cui all'allegata planimetria, che unitamente al presente verbale si intende come parte integrante di esso, in quanto la zona costituisce un particolare ambiente caratteristico e tradizionale che si risolve a valle in una sequenza di costruzioni pittoresche, inserite fra il degradante succedersi della scogliera e di cale marinesche, nonchè delle visuali del porto d'Ognina e della costiera di Cannizzaro e a monte della maestosa visuale dell'Etna e delle sue lussureggianti pendici.

Dalla suddetta motivazione, che sottolinea la spontanea concordanza tra l'espressione della natura (il mare, le scogliere laviche, l'Etna e le sue pendici), si evince la necessità, per la zona a valle, di lasciare inalterate le altezze e i volumi del suddetto complesso quali principali componenti del risultato di bellezze d'insieme di cose immobili aventi valore artistico e tradizionale, e per la zona a monte del lungomare, la necessità di limitare le altezze di complessi edilizi in « fieri », al fine di salvaguardare dal lungomare medesimo (art. 1, comma 4, legge 29 giugno 1939, n. 1497) la visuale dell'Etna e delle sue pendici.

La suddetta zona, più precisamente descritta nell'allegata planimetria, è delimitata ad est dal mare Ionio e da una linea che parte dalla scogliera lavica all'altezza del confine fra le proprietà delle FF.SS. segue detto confine attraversando Piazza Europa fino all'imbocco di Corso Italia, segue il perimetro di Piazza Europa con una spezzata che unisce i punti costituiti dall'incrocio della spezzata stessa con i

prolungamenti dei lati nord in via Zoccolante, via S. Giovanni e via Guerrera; segue ancora la linea che congiunge detta spezzata con il vecchio tracciato ferroviario, segue tale tracciato incrociando via del Rotolo fino ad incontrare via Messina, e da qui fino a raggiungere il torrente L'Ognina, limite del confine di cui al vincolo ministeriale Ognina - Capo Mulini (Rif. G.U. n. 158 del 27 giugno 1956).

(Omissis)

Il Presidente: *Condorelli*

DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 1966,
(945)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del Comune di Giardini.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 13 dicembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del territorio di Giardini (Messina), delimitata come appresso precisato;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del Comune di Giardini e depositato presso le sedi delle categorie professionali indicate dalla legge stessa;

Ritenuto che avverso tale verbale non sono state presentate opposizioni;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il detto territorio costituisce un complesso paesistico di incomparabile bellezza la cui vista si può godere da Taormina e da altri vicini centri costieri e che le spiagge e le ampie zone di verde in esso comprese formano una insostituibile cornice al lungomare che percorre l'arco costiero;

Vista la nota n. 518473 del 6 settembre 1965, con la quale il Ministro della marina mercantile ha manifestato il proprio assenso;

DECRETA

Art. 1

E' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la

di, sottoposta a tutte le disposizioni di cui alla legge stessa, la zona del territorio del Comune di Giardini delimitata come segue: ad est dal mare Jonio, a sud dalla sponda sinistra del torrente S. Venera fino a raggiungere la strada statale 114, ad ovest dalla stessa strada dal punto di intersezione col torrente S. Venera sino all'incrocio col passaggio a livello della strada Giardini - Francavilla, a nord dalla stradella che corre lungo i lati delle particelle nn. 3 e 68 del foglio di mappa n. 6 del detto territorio comunale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana insieme al verbale della Commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 3

Il Soprintendente ai Monumenti per la Sicilia orientale curerà che il comune di Giardini provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della sopracitata legge.

Il Soprintendente ai Monumenti della Sicilia orientale comunicherà alla Presidenza della Regione la data nella quale è stata affissa la Gazzetta Ufficiale stessa.

Palermo, 9 agosto 1966.

CONIGLIO

ALLEGATO

*Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali
Messina*

Seduta del 13 dicembre 1963

VERBALE

L'anno 1963 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 10 in Messina, nei locali della Provincia, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

Sono presenti i signori:

- 1) On.le Carlo Stagno D'Alcontres - presidente
- 2) Prof. arch. Renato Chiurazzi - v. presidente
- 3) Dott. ing. Pietro Colonna - componente
- 4) On.le avv. Angelo Mazzullo - componente
- 5) Dott. Alberto Colajanni - (Direttore E.P.T.) in rappresentanza del componente comm. Ballo, Presidente E.P.T.

Assiste alla seduta, quale segretario, il dr. Ermanno Januzzi, funzionario di ruolo della Provincia di Messina.

Si dà atto che, benchè regolarmente invitati, risultano assenti i Sindaci di Messina e Giardini, nonchè il Componente dr. Antonino Stancanelli.

In apertura di seduta sulla proposta del Vice Presidente la Commissione stabilisce di riunirsi, per i primi sei mesi del 1964, al primo e terzo martedì di ciascun mese e ciò al fine di imprimere maggior impulso ai lavori della Commissione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno la Commissione riprende i suoi lavori sulla proposta di sottoporre a vincolo la zona di Schisò nel territorio del Comune di Giardini.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i componenti, la Commissione: ritenuto che la baia di Schisò, nel territorio del Comune di Giardini, col suo complesso di spiagge, con le ampie zone di verde, forma cornice al nuovo